

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

REDATTO ED APPROVATO IL 1/3/2013.

ART.1 – COSTITUZIONE E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e dalla legge n. 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata:

“ACCADEMIA OLEOS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”,

in *brevis*

“ACCADEMIA OLEOS A.P.S.”,

di seguito anche Associazione.

L'associazione ed il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.

ART.2 – SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Primaticcio n. 165.

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria degli associati.

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né al presente Statuto né all'eventuale regolamento interno.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 – SCOPO

L'associazione è apolitica e aconfessionale, nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale, civile e culturale, nel rispetto di principi etici e spirituali a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E' espressamente esclusa dagli scopi dell'Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere e diffondere le discipline orientate verso lo sviluppo integrale dell'uomo e della sua salute, a livello corporeo, estetico, psichico e spirituale. S'intende così migliorarne le condizioni di vita e favorirne la maturazione interiore e esteriore a mezzo delle discipline psico-corporee, psico-somatiche, e filosofiche sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi di studio, di ricerca e direzione, così come nell'ambito dei movimenti culturali e artistici.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare, direttamente o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici o privati:

1. ATTIVITA' CULTURALI: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, seminari, dibattiti, istituzione di biblioteche, videoteche,

audioteche, proiezione di film, che possano costituire oggetto di interesse per gli associati, e in linea con gli ideali che l'Associazione persegue. Può inoltre organizzare incontri e viaggi di studio, in Italia e all'estero, ed ogni altra attività utile alla conoscenza e comprensione di culture, tradizioni e miti delle diverse etnie e popoli della Terra.

2. ATTIVITA' DI FORMAZIONE: corsi e seminari di formazione che promuovano la conoscenza in tutte le sue forme, compresa quella esperienziale. In modo particolare per quanto attiene lo sviluppo psico-corporeo, la salute, la consapevolezza, lo sviluppo in generale del potenziale umano. Pertanto, potranno costituire oggetto della formazione filosofie, metodologie e tecniche quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo: la meditazione, il riequilibrio energetico, la ginnastica orientale, le tecniche massoterapiche, fisioterapiche e di medicina manuale, la naturopatia, l'attività motoria a scopo preventivo, educativo e rieducativo, il gioco, la danza, il teatro e, più genericamente, ogni metodo teorico e/o pratico che favorisca la conoscenza di se stessi e della realtà in cui viviamo.

3. ATTIVITA' EDITORIALI: pubblicazioni di depliant, newsletter, riviste, circolari; redazione e pubblicazione di materiale didattico,

testi, atti relativi a seminari, corsi, convegni, studi e ricerche in forma tradizionale accanto a tecnologie informatiche e multimediali, da distribuirsi prevalentemente agli associati, ma che potranno essere ceduti anche a terzi.

4. ALTRE ATTIVITA': esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.

L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche o private e delle organizzazioni sindacali con le quali dovesse instaurare rapporti di collaborazione.

ART.5 – ASSOCIATI E LE LORO CATEGORIE:

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, per interesse culturale o per attività professionale o di studio, siano interessati all'attività dell'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Nessuna limitazione è posta al numero degli associati; possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limiti d'età in regola con il pagamento delle quote associative e che accettino gli scopi fissati dal presente Statuto.

Gli associati si distinguono in:

- *Fondatori*: sono le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

- *Ordinari*: sono coloro, aventi buona condotta morale e civile, che abbiano domandato di far parte dell'Associazione, e la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio direttivo.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative potranno essere sospesi dalla frequenza delle attività.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta alcuna differenziazione nel rapporto associativo: tutti gli associati hanno infatti eguali diritti.

Il Consiglio Direttivo, entro due mesi, esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso appello.

La qualifica di associato non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale. La quota associativa è incedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte dell'associato o di scioglimento dell'Associazione; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

Tutti gli associati, nel più pieno rispetto del principio della democrazia interna, hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione; il tutto con le modalità e nel rispetto

delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

Gli associati pagano la quota annua di adesione nonché le quote di frequenza e le eventuali quote integrative, nelle misure deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:

- a - il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b - il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c - il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto.

Rientrano nei doveri di ciascun associato, tra gli altri, anche quelli di:

- a - sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- b - tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione un contegno corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali universalmente riconosciuti;
- c - offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

L'associato può recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

L'associato che non rinnova la quota di iscrizione annuale recede comunque dalla sua qualità.

L'esclusione di un associato avviene:

- per gravi motivi, nel qual caso la decisione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e poi ratificata dall'Assemblea degli associati;
- per radiazione;
- per decesso.

All'associato escluso o dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Associazione a norma di Statuto.

ART.6 - DIRITTO DI RIVALSA:

L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

ART.7 - ASSICURAZIONE

L'Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi. Valuterà inoltre la sottoscrizione di una copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli associati ove necessaria.

ART.8 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE:

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli

avanzi netti di gestione.

Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a - contributi degli Associati, degli Enti e dei privati, di altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità;

b - proventi delle "quote associative" (sia di adesione sia di frequenza) e delle eventuali "quote integrative";

c - sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e associati;

d - proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione;

e - da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;

da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento dello statuto, gli utili dell'Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in

nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma.

ART.9 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO E RENDICONTO:

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico - finanziario previsto dal D.Lgs. n. 460/1997 e successive integrazioni e modificazioni, deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività, con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati presso la Sede Associativa.

ART.10 - ORGANI ASSOCIATIVI:

Gli organi associativi sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

Gli incarichi di Presidente e quello di componente il Consiglio Direttivo sono gratuiti, in quanto tutte le cariche associative sono onorifiche.

ART.11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI:

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno della sua convocazione.

L'Assemblea degli associati si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio associativo, per l'approvazione del rendiconto annuale.

L'Assemblea degli associati si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo degli associati effettivi, nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

L'Assemblea degli associati è indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente. La convocazione assembleare può alternativamente essere inviata a tutti gli associati, almeno 8 giorni prima della data, tramite e-mail oppure per raccomandata con ri-

cevuta di ritorno.

L'Assemblea ordinaria:

a - elegge i componenti il Consiglio direttivo, i quali restano in carica 4 anni;

b - annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario;

c - delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine dei giorno.

L'Assemblea straordinaria:

a - delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

b - delibera sullo scioglimento dell'Associazione;

c - delibera in ordine ai provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni al presente Statuto o al regolamento associativo;

d - delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

All'Assemblea partecipano il Presidente, il Consiglio direttivo e tutti gli associati maggiorenni.

Tutti gli associati hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro associato. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di tre associati con diritto di voto.

Non possono partecipare all'Assemblea degli associati coloro che risultino colpiti da sanzioni associative, ancora in corso di esecu-

zione e che non siano in regola con le quote associative.

L'Assemblea degli associati, sia essa ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la presenza di due terzi degli associati. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Una volta che sia validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti nella votazione prevarrà il voto del Presidente.

Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione, che verrà assistito dal Segretario.

ART.12 - IL PRESIDENTE:

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione rispondendo del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a - provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c - firma gli atti e ne delega la firma;
- d - convoca l'Assemblea degli Associati.

In caso di estrema urgenza e necessità, può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio, nella prima riunione successiva e comunque non oltre 90 giorni dall'emissione dei provvedi-

menti. In caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente.

ART.13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 eletti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni aventi diritto al voto, e resta in carica quattro anni, sino all'approvazione del rendiconto relativo al quarto anno di mandato.

Il Consiglio Direttivo di nuova nomina si riunisce entro 15 giorni dall'elezione assembleare, presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di:

a - Presidente, per cui si rinvia all'articolo 12 del presente Statuto;

b - Vice Presidente, che coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

c - Segretario, che tiene il registro degli associati e quello delle assemblee, redige i verbali delle riunioni e ne esegue le deliberazioni, costituisce l'archivio dell'Associazione; è suo il compito di curare la pubblicità e la trasparenza all'interno dell'Associazione.

d - Tesoriere, che controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio direttivo. E' il responsabile del fondo associativo. Tale figura può coincidere la persona del Segretario.

Le cariche sopra indicate sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Consulente, che potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto. Le funzioni dei membri del Consiglio

Direttivo e del Tesoriere sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Art. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato:

dal Presidente;

dal Vice Presidente;

da minimo tre Consiglieri tra i quali viene eletto il Tesoriere ed il Segretario; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.

Esso ha durata di quattro anni e può essere rieletto.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre a tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

a - curare il conseguimento dei fini statutari;

b - amministrare i beni associativi e curarne l'incremento;

c - redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed, eventualmente, il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;

d - deliberare sulla accettazione degli associati e sulla eventuale espulsione;

e - stabilire la quota di versamento minimo da effettuarsi sia

all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi, nonché le quote di frequenza e quelle eventualmente integrative;

f - provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell' Associazione;

g - conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;

h - nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

i - applicare tutte le previsioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti;

l - impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

m - stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea degli associati, sia ordinaria sia, eventualmente, straordinaria;

n - deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea su questioni che non fossero contemplate da alcuna norma associativa;

o - eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;

p - curare l'interesse degli associati e dell'Associazione nei confronti di altre Associazioni, enti in genere e pubblici poteri sia di-

rettamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più associati determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vice Presidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea degli associati (in caso di parità vale il primo sorteggiato) o da persona designata dal Presidente del Consiglio stesso.

Decade dal Consiglio Direttivo l'associato che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipi alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea degli associati non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed, eventualmente, il bilancio preventivo.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dal Presidente che provvederà, entro trenta giorni dalla data di sciogli-

mento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni.

Art. 15 - ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche associative hanno la durata di quattro anni.

Le cariche associative sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche associative s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche associative devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dagli associati nel corso dell'Assemblea associativa.

L'Assemblea degli associati può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, assicurando comunque che in seno al Consiglio direttivo gli associati fondatori siano adeguatamente rappresentati.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

ART.16– CLAUSOLA COMPROMISSORIA:

Qualsiasi controversia relativa alla validità, adempimento, esecuzione, interpretazione, del presente statuto dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART.17 - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE:

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria degli associati.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli degli associati aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

L'assemblea straordinaria che deliberi lo scioglimento dell'Associazione determinerà le modalità della liquidazione e procederà alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra gli associati, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ai fini di utilità sociale, in particolare ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.18 - DISPOSIZIONI FINALI:

Per quanto non contemplato dal presente statuto associativo deve farsi ovviamente riferimento alle Leggi generali dello Stato ed ai regolamenti, usi, e consuetudini.